

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 072/CGF (2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 24 ottobre 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Rosario Calderone, Dott. Luigi Impeciati, Prof. Enrico Moscati, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dr. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.C. PERUGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CAMPLONE ANDREA SEGUITO GARA PRATO/PERUGIA DEL 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/DIV dell'8.10.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C. Perugia Calcio di Perugia riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Camplone Andrea a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.C. PISA 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 4.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/PONTEDERA DEL 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/DIV dell'8.10.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Pisa 1909 di Pisa. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO VIRTUS ENTELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. PRINA LUCA SEGUITO GARA VICENZA/VIRTUS ENTELLA DEL 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/DIV dell'8.10.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Virtus Entella di Chiavari (Genova) riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Prina Luca a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO TERNANA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE BERETTI, TERNANA/L'AQUILA DEL 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 19/TB del 9.10.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio di Terni. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO CALCIO COMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. COLELLA GIOVANNI SEGUITO GARA CREMONESE/COMO DEL 12.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 41/DIV del 15.10.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Como di Como. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO CALC. GIUSEPPE ALESSI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA PRO PATRIA/REGGIANA DEL 13.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 41/DIV del 15.10.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Giuseppe Alessi riduce la sanzione della squalifica inflittagli a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 24 ottobre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete